



**COMUNE DI COLLECCHIO**  
**PROVINCIA DI PARMA**

**DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DI LOCALI COMUNALI E AREE  
PUBBLICHE NEL PERIODO ELETTORALE**

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 26.03.2024

**Art. 1**  
**Ambito di applicazione**

1. Il presente disciplinare regola l'utilizzo dei locali comunali e delle aree pubbliche da parte di partiti, movimenti politici, candidati/e e/o liste di candidati dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino al giorno precedente a quello stabilito per la consultazione elettorale (di seguito "periodo elettorale") a decorrere dal quale, ai sensi dell'art. 9 della legge 04.04.1956, n. 212, sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
2. L'utilizzo dei locali in periodi diversi dal quello elettorale è disciplinato dal regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del 27.10.2011 s.m.i.;

**Art. 2**  
**Individuazione dei di locali comunali**

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10.12.1993, n. 515, il Comune di Collecchio individua i seguenti locali (comprensivi delle aree di immediata pertinenza) per lo svolgimento di comizi, dibattiti, conferenze o riunioni, da parte dei soggetti di cui all'art. 1, nel periodo elettorale:
  - Sala civica via Gen. Pavari
  - Sala civica "Casa I Prati"
  - Sala civica di Ozzano Taro
  - Sala civica di Madregolo
  - Sala civica di Gaiano
  - Sala civica di San Martino Sinzano
2. I locali per i quali è prevista la gestione diretta da parte del Comune, sono concessi a titolo gratuito. L'utilizzo è consentito per un massimo di n. 3 ore consecutive;
3. La richiesta di utilizzo dei locali per i quali è prevista la gestione diretta da parte del Comune deve essere indirizzata all'Ufficio Elettorale che provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro le successive 24 ore (nel computo si considerano solamente i giorni feriali, escluso il sabato), salvo quanto previsto dall'art. 4 comma 2;
4. Per i locali comunali per i quali la gestione è affidata ad un soggetto terzo, l'utilizzo deve essere richiesto e concordato con i soggetti gestori. Nel periodo di svolgimento di campagna elettorale i soggetti gestori assicurano ai richiedenti di cui all'art. 1 parità di condizioni nell'utilizzo dei locali loro affidati. L'Ufficio Elettorale vigila sull'applicazione di tali condizioni;

**Art. 3**  
**Individuazione delle aree pubbliche**

1. Il Comune di Collecchio individua le seguenti aree pubbliche per lo svolgimento di comizi, dibattiti, conferenze o riunioni, da parte dei soggetti di cui all'art. 1, nel periodo elettorale:
  - Piazza Repubblica, Collecchio capoluogo;
  - Piazza Europa, Collecchio capoluogo;
2. La richiesta di occupazione delle aree pubbliche di cui al comma 1 deve essere indirizzata, con preavviso di almeno 5 giorni feriali (escluso il sabato), all'Ufficio Elettorale e all'Ufficio Tecnico, per le valutazioni di competenza sulle eventuali proposte di allestimento, che provvederanno al rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto della normativa vigente, entro i successivi 3 giorni feriali (escluso il sabato), salvo quanto previsto all'art. 4 comma 2;
3. Le aree pubbliche di cui al comma 1 sono concesse a titolo gratuito. L'utilizzo è consentito per un massimo di n. 3 ore consecutive;
4. L'installazione temporanea di gazebo informativi (dimensione massima 10 mq) su aree pubbliche è sempre possibile purché gli stessi non costituiscano intralcio alla viabilità o al passaggio pedonale/ciclabile. L'occupazione dell'area è concessa a titolo gratuito;

5. Le postazioni per i gazebo nell'ambito nel mercato settimanale del venerdì e delle manifestazioni mercatali straordinarie sono indicativamente individuate nell'ambito dell'area mercatale, come da planimetria allegata. L'Ufficio Elettorale, in ragione della numerosità delle richieste o della differente organizzazione dell'area mercatale, potrà autorizzare l'individuazione di ulteriori o differenti spazi;
6. E' vietata l'installazione di gazebo nei pressi dei plessi scolastici e dei nidi d'infanzia nonché dei luoghi di culto e dei cimiteri;
7. La richiesta di utilizzo di spazi pubblici per l'allestimento dei gazebo deve essere indirizzata all'Ufficio Elettorale che provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro le successive 24 ore (nel computo si considerano solamente i giorni feriali, escluso il sabato);
8. Per le aree di proprietà privata ad uso pubblico, la richiesta di concessione del suolo per il posizionamento di gazebo informativi deve essere indirizzata al soggetto proprietario/gestore;
9. In concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni istituzionali o religiose, per questioni di ordine e sicurezza pubblica, non verranno autorizzate forme di propaganda politica se non a distanza di metri lineari 500 dalle vie e/o piazze interessate alle suddette manifestazioni;

#### **Art. 4**

#### **Norme comuni e diritto di precedenza**

1. L'allestimento dei locali e degli spazi pubblici, compresa a titolo esemplificativo, l'eventuale l'installazione/attivazione di impianti di amplificazione e/o videoproiezione nonché di palchi o pedane, è a carico dei richiedenti. Al termine dell'utilizzo i locali e le aree dovranno essere riconsegnati dall'utilizzatore puliti e in ordine, ovvero nello stato in cui sono stati ricevuti in consegna;
2. Le richieste di utilizzo dei locali e delle aree pubbliche di cui agli art. 2 comma 1 e all'art. 3 comma 1 vengono accolte in ordine di ricezione al protocollo dell'Ente, salvo diversa disposizione dell'Ufficio Elettorale volta ad assicurare parità di condizioni nella fruizione degli stessi da parte dei diversi soggetti politici, in presenza di richieste di utilizzo concomitante;
3. Durante il periodo di campagna elettorale, le richieste dei soggetti di cui all'art. 1 hanno la precedenza sugli altri utilizzi dei locali e delle aree, ad eccezione di quelli per i quali sia già stato programmato l'utilizzo con prenotazione antecedente alla convocazione dei comizi elettorali;
5. Il concessionario è totalmente ed esclusivamente responsabile civilmente e penalmente, per qualsiasi fatto od evento diretto od indiretto inerente e conseguente la concessione degli spazi e dei locali. Per tale ragione il Comune si ritiene esonerato da ogni possibile responsabilità a qualsiasi titolo, sia essa diretta od indiretta, in ordine all'utilizzo dei locali concessi;
4. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento di eventuali danni arrecati agli spazi, ai locali nonché agli arredi e agli impianti. In caso di inadempienza, previa stima dei danni, si avvierà il procedimento per la riscossione coattiva del credito, salva in ogni caso la facoltà dell'Ente comunale di denunciare l'accaduto all'Autorità competente;
5. Con la richiesta di utilizzo dei locali e delle aree pubbliche, i soggetti di cui all'art. 1 si impegnano al rispetto dei valori, costituzionalmente riconosciuti, di libertà, democrazia, eguaglianza, pace, di giustizia sociale e rispetto di ogni diritto umano e al ripudio di ogni forma di discriminazione di natura razziale, etnica, religiosa, sessuale, linguistica, di opinioni politiche e/o condizioni personali o sociali, nonché a riconoscersi nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana.

#### **Art. 5**

#### **Rinvio**

1. Per quanto attiene alla disciplina della propaganda elettorale si rimanda alla normativa di legge nonché alle circolari e alle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno.